

BGer 1C_145/2007 vom 6. Juni 2007

Bundesgericht, 2007-06-06, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1C_145_2007

FR: TF 1C_145/2007 du 6 juin 2007

IT: TF 1C_145/2007 del 6 giugno 2007

Erwägungen

E. 1.1

Secondo l' art. 84 LTF , contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso in materia di diritto pubblico è ammissibile soltanto se concerne, tra l'altro, la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e si tratti di un caso particolarmente importante (cpv. 1). Si è segnatamente in presenza di un siffatto caso laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2).

E. 1.2

Conformemente all'art. 109 cpv. 1 in relazione con l' art. 107 cpv. 3 LTF , la Corte giudica nella composizione di tre giudici circa la non entrata nel merito su ricorsi soggetti alle condizioni dell' art. 84 LTF (sentenza 1C_125/2007 del 30 maggio 2007). La decisione è motivata sommariamente (art. 109 cpv. 3 LTF).

E. 1.3

La decisione impugnata concerne la consegna di informazioni inerenti alla sfera segreta, ma non si tratta di un caso particolarmente importante. Al riguardo, la ricorrente si limita ad accennare al fatto che la causa concerne un dissesto finanziario con un passivo di circa 100 milioni di euro, ossia una somma fuori del comune, atta a fondare la competenza del Tribunale federale. Essa insiste tuttavia soltanto sull'argomento che l'applicazione del principio della proporzionalità costituirebbe un quesito giuridico di importanza fondamentale. La questione non dev'essere esaminata oltre, visto che, contrariamente all'assunto ricorsuale, la decisione impugnata non disattende la relativa giurisprudenza del Tribunale federale, correttamente interpretata, e applicata tenendo conto delle specificità del caso concreto. L'argomentazione proposta in via subordinata, secondo cui la prassi dell'utilità potenziale sulla quale si fonda il contestato giudizio dovrebbe essere riesaminata a seguito delle critiche mosse da una parte della dottrina, pareri peraltro già noti al Tribunale federale, non significa che il ricorso verte su una questione di principio. Neppure le critiche di merito sull'asserita carenza di una relazione sufficiente tra i fatti perseguiti all'estero e gli accrediti effettuati sul suo conto rivestono un'importanza fondamentale, il Tribunale penale federale non essendosi scostato in tale ambito dalla costante giurisprudenza.

E. 2

Ne segue che il ricorso è inammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).